

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024
364/2024/R/COM

**DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RESTITUZIONE AI PRODUTTORI
TERMOELETRICI DELLA QUOTA DELLA COMPONENTE CRV^{OS} FUNZIONALE ALLA
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA ISTANZA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1308^a riunione del 17 settembre 2024

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2017/1938);
- il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2022/1032);
- il Regolamento delegato (UE) 2023/2104 della Commissione del 4 luglio 2023 (di seguito: Regolamento delegato 2023/2104);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) del 31 marzo 2023;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas ed il relativo allegato A recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 227/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 227/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2024, 271/2024/R/com (di seguito: documento per la consultazione 227/2024/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione 182/2024/R/gas, l’Autorità ha aggiornato, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente CRV^{OS} di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ponendolo pari a 0,0364 €/Smc;
- con la medesima deliberazione (punto 4), inoltre, l’Autorità ha adottato le seguenti disposizioni relative all’applicazione della componente CRV^{OS} presso i punti di riconsegna afferenti a impianti di produzione:
 - (i) per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, indipendentemente dalla tipologia a cui detti impianti appartengono, la componente CRV^{OS} trova iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (servizio STUI);
 - (ii) le restituzioni di cui al punto (i) sono effettuate dalla società GSE (Gestore dei Servizi Energetici), secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
 - (iii) la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici ai sensi dei precedenti punti è posta direttamente a carico della generalità dei clienti finali del settore elettrico, secondo modalità da definire con successivo provvedimento, eventualmente anche per il tramite di componenti tariffarie già esistenti;
- infine, al punto 5 della medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto che, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il GSE, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, restituisca ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale

effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, la quota, pari a 0,0226 €/Smc, della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza, secondo modalità da definire con successivo provvedimento;

- le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas sono state adottate perché la modalità implicita di trasferimento al settore elettrico degli oneri connessi al servizio STUI (che si avrebbe, tramite i prezzi di mercato dell'energia elettrica, qualora la parte della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza continuasse a trovare applicazione anche per il gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica da immettere in rete) può generare effetti distorsivi nel mercato dell'energia elettrica all'ingrosso; infatti, tale modalità implicita determina un onere complessivo per i clienti finali elettrici che può risultare superiore a quello che si avrebbe laddove il valore della componente *CRV^{OS}* da applicare ai produttori termoelettrici (corrispondente agli oneri associati al servizio STUI) fosse direttamente posto a carico della generalità della medesima clientela; può altresì generare effetti distorsivi a livello internazionale nel momento in cui le componenti in esame non sono presenti nella medesima misura negli Stati confinanti;
- le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas sono state sottoposte a consultazione postuma, nell'ambito della quale esse sono state accolte positivamente dalla quasi totalità dei soggetti intervenuti;
- per quanto riguarda le modalità di restituzione della parte della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi dello STUI (che sarebbero state definite con successivo provvedimento), due associazioni ed un utente hanno suggerito di adottare le medesime modalità previste per l'elemento *RE_{TEE}* (cioè della parte delle componenti RE e RE_T a copertura dei costi inerenti ai titoli di efficienza energetica) di cui alla deliberazione 96/2020/R/eel in quanto garantirebbe una maggiore coerenza e uniformità procedurale facilitando l'operatività dei produttori termoelettrici;
- alla luce di quanto sopra, con la deliberazione 227/2024/R/gas, l'Autorità ha confermato le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas sopra richiamati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dal punto 5 della deliberazione 182/2024/R/gas e tenendo conto delle osservazioni degli utenti sopra richiamate, con il documento per la consultazione 227/2024/R/gas, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alle modalità implementative funzionali a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, della parte della componente *CRV^{OS}* a copertura dei costi del servizio STUI e le modalità di allocazione di tali costi (non coperti dai produttori termoelettrici) ai clienti del sistema elettrico;
- in particolare, l'Autorità ha prospettato:

- a) di dare separata evidenza, nelle delibere annuali di aggiornamento della componente tariffaria CRV^{OS} , della sola parte a copertura degli oneri derivanti dal servizio STUI indicandola sinteticamente come “elemento OS_{STUI} ”;
 - b) che la restituzione dell’elemento OS_{STUI} , sia effettuata dal GSE su base mensile, come prodotto tra l’elemento OS_{STUI} e i volumi di gas naturale prelevato a uso termoelettrico, limitatamente alla quantità destinata alla produzione di energia elettrica per la successiva immissione in rete;
 - c) che il calcolo dei volumi di gas effettivamente conteggiabili ai fini della restituzione possa essere effettuato secondo le modalità già in vigore per la restituzione dell’elemento RE_{TEE} (si vedano le deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/eel);
 - d) di non prevedere la corresponsione al GSE da parte dei produttori termoelettrici di un nuovo contributo *una tantum* per la copertura dei costi amministrativi relativi alla gestione delle istanze di rimborso (vedi comma 4.4. della deliberazione 96/2020/R/eel), salvo in generale i casi di nuova istanza di ammissione ai benefici e/o di istanza presentata per il solo recupero della parte della CRV^{OS} per il servizio STUI;
 - e) che i produttori termoelettrici riconoscano al GSE un contributo annuale per la gestione delle nuove attività pari allo 0,2% (come per l’applicazione della deliberazione 96/2020/R/eel) del rimborso spettante al produttore;
 - f) di recuperare il gettito necessario per la restituzione dell’elemento OS_{STUI} tramite il corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024 (c.d. *uplift* di cui all’articolo 44 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06) e, a partire dall’1 gennaio 2025, tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all’articolo 1-24.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE);
 - g) di prevedere che l’adeguamento del corrispettivo di cui alla lettera f) sia stagionale e limitato al solo periodo invernale ottobre-marzo (come avviene per la componente tariffaria CRV^{OS});
 - h) che Terna calcoli l’ammontare dei suddetti corrispettivi, anche sulla base dei dati forniti dal GSE, e li trasmetta all’Autorità secondo le medesime tempistiche e procedure previste per la valorizzazione dei corrispettivi unitari per il dispacciamento;
 - i) che GSE e TERNA predispongano congiuntamente una procedura per la gestione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici relativi all’elemento OS_{STUI} ;
 - j) che il GSE utilizzi il gettito di cui sopra per rimborsare i produttori termoelettrici aventi diritto;
 - k) che il GSE aggiorni il “Regolamento Operativo per il ristoro dell’elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020” o definisca uno specifico regolamento relativo al ristoro dell’elemento OS_{STUI} ;
- sono pervenute osservazioni da cinque associazioni, quattro utenti ed un operatore del servizio di trasmissione;

- quasi tutti i partecipanti alla consultazione hanno espresso apprezzamento per le proposte dell’Autorità, in particolare per la scelta di utilizzare le modalità già previste per la restituzione dell’elemento RE_{TEE} ; alcuni hanno suggerito delle modifiche/integrazioni come di seguito illustrato;
- con riferimento al *punto c)*, un utente ha proposto di includere nei volumi di gas conteggiabili ai fini del rimborso anche i consumi di gas associati all’energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata; un’associazione, in relazione agli impianti cogenerativi, ha chiesto di rivedere la metodologia di calcolo della parte di gas naturale attribuibile alla produzione di energia elettrica, proponendo di utilizzare il rendimento elettrico medio di riferimento per la produzione separata di energia elettrica (anziché il rendimento elettrico depurato) e i relativi valori armonizzati contenuti nel Regolamento 2023/2104; inoltre, è stato suggerito di utilizzare, ai fini dell’acconto mensile il rendimento elettrico medio utilizzato per l’ultimo conguaglio anziché un dato teorico, in modo da riflettere un valore più prossimo alla realtà e contenere l’entità dei conguagli, riducendo gli impatti finanziari dell’attuale meccanismo;
- con riferimento al *punto e)*, è stato suggerito di ridurre la percentuale a copertura dei costi amministrativi del GSE oppure di prevedere che il gettito derivante sia utilizzato dal GSE per migliorare la qualità di servizio offerto agli operatori (per esempio con la riduzione dei tempi di risposta alle richieste degli operatori, la formazione di personale preposto alla gestione delle nuove istanze); un utente, invece, si è opposto al suddetto contributo;
- con riferimento al *punto f)*, un partecipante alla consultazione ha proposto che la raccolta del gettito avvenga attraverso una componente a copertura degli oneri generali di sistema applicata alla generalità dei clienti finali del settore elettrico; un soggetto ha rappresentato alcune criticità che potrebbero derivare dalla gestione dei nuovi flussi legati al ristoro dell’elemento OS_{STUI} ;
- con riferimento al *punto g)*, i partecipanti alla consultazione hanno espresso preferenza per una raccolta del gettito su 12 mesi anziché sul solo periodo invernale per limitare l’impatto sui clienti finali elettrici nonché sul valore delle garanzie per il dispacciamento da prestare a Terna;
- con riferimento al *punto k)*, quasi tutti i partecipanti hanno evidenziato l’importanza di mantenere, in termini di modalità e tempistiche, le procedure già definite per la restituzione dell’elemento RE_{TEE} . A tal fine, hanno suggerito che il GSE proceda con l’aggiornamento del Regolamento già in vigore e non con la redazione di un Regolamento *ex novo*;
- infine, alcuni partecipanti hanno chiesto che sia previsto un “percorso agevolato” per coloro che si sono già accreditati presso il GSE ai fini del rimborso dell’elemento RE_{TEE} (per evitare ad esempio a questi ultimi di ripresentare la medesima documentazione già trasmessa ai fini della pratica di ristoro dell’elemento RE_{TEE}); un utente ha suggerito che, per gli impianti cogenerativi, per il solo anno 2024, sia prevista nei sistemi per il caricamento dati del GSE una doppia maschera, una relativa all’elemento RE_{TEE} e una relativa all’elemento OS_{STUI} , per l’inserimento dei dati di

input necessari al calcolo dei volumi gas a consuntivo, data l'entrata in vigore in corso d'anno delle modalità applicative della restituzione dell'elemento OS_{STUI} .

RITENUTO CHE:

- non sia condivisibile la richiesta di includere nei volumi di gas conteggiabili ai fini del rimborso anche i consumi di gas associati all'energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata. Infatti, l'intervento adottato dall'Autorità con la deliberazione 182/2024/R/gas si pone l'obiettivo di superare i sopra richiamati effetti distorsivi, che si avrebbero nel mercato dell'energia elettrica all'ingrosso qualora la parte della componente CRV^{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza continuasse a trovare applicazione anche per il gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica da immettere in rete); tali effetti distorsivi non riguardano i prelievi di gas destinati alla produzione di energia elettrica consumata in sito;
- non sia condivisibile la richiesta, formulata in relazione agli impianti cogenerativi, di utilizzare il rendimento elettrico medio di riferimento per la produzione separata di energia elettrica (anziché il rendimento elettrico depurato) per il calcolo della parte di gas naturale attribuibile alla produzione di energia elettrica. Tale rendimento, utilizzato ai fini del confronto tra la soluzione cogenerativa e la soluzione con impianti separati per la produzione di energia elettrica e termica, è infatti convenzionale e non ha attinenze con lo specifico impianto cogenerativo; inoltre, l'utilizzo di una siffatta tipologia di rendimento, nel caso di impianti cogenerativi privi di spillamenti da turbine a vapore ai fini del recupero termico, comporterebbe di qualificare tutto il gas naturale che alimenta l'impianto cogenerativo (e non solo una sua frazione) come gas per il quale opera la restituzione dell'elemento OS_{STUI} ;
- sia pertanto opportuno prevedere che il calcolo dei volumi di gas conteggiabili ai fini della restituzione possa essere effettuato secondo le modalità già in vigore per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} , come proposto in consultazione; ciò, peraltro, consentirebbe di implementare un'unica procedura che rileva sia per la restituzione dell'elemento OS_{STUI} sia per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} con le semplificazioni che ne derivano e in coerenza con quanto richiesto da quasi tutti i soggetti partecipanti alla consultazione;
- sia conseguentemente opportuno prevedere che il GSE aggiorni, previa consultazione, il "*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*", garantendo la piena coerenza procedurale tra la restituzione dell'elemento OS_{STUI} e la restituzione dell'elemento RE_{TEE} e ottimizzando i relativi processi (anche al fine di evitare che i medesimi dati e informazioni siano trasmessi più volte al GSE); si ritiene altresì opportuno che il GSE riveda le modalità di erogazione degli acconti affinché siano il più possibile prossimi ai conguagli attesi (ad esempio, nel caso degli impianti cogenerativi, occorrerebbe utilizzare i valori dei rendimenti disponibili dai conguagli precedenti in luogo di dati teorici) riducendo l'esposizione finanziaria dei produttori, e che, per gli impianti cogenerativi, aggiorni i valori dei parametri che compongono

il rendimento elettrico depurato; il Regolamento Operativo aggiornato viene infine trasmesso all’Autorità per approvazione;

- non sia opportuno che la raccolta del gettito avvenga attraverso una componente a copertura degli oneri generali di sistema, in quanto lo STUI attiene alla sicurezza energetica che, per quanto riguarda il settore elettrico, è correlata al dispacciamento; peraltro, gli oneri generali di sistema sono puntualmente individuati da disposizioni normative. Si ritiene pertanto opportuno confermare che, come indicato in consultazione, il gettito necessario sia raccolto attraverso il corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024 (c.d. *uplift* di cui all’articolo 44 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06) e, a partire dall’1 gennaio 2025, tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all’articolo 1-24.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE);
- sia tuttavia opportuno valutare soluzioni che consentano di semplificare il più possibile la gestione operativa e finanziaria delle partite a copertura degli importi da restituire ai produttori termoelettrici relativi all’elemento *OS_{STUI}*. Allo scopo, si ritiene opportuno prevedere che il gettito raccolto da Terna sia versato sul Conto oneri stoccaggio, di cui al comma 27.6 del RAST, e che a valere sul medesimo Conto la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) riconosca al GSE gli ammontari necessari ad effettuare i rimborsi. A tal fine, la Cassa, Terna ed il GSE concordano una procedura operativa per la gestione delle suddette partite, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
- sia opportuno prevedere che la raccolta del gettito necessario (tramite i corrispettivi di dispacciamento applicati da Terna agli utenti del dispacciamento per la quantità di energia elettrica prelevata) sia effettuata sull’intero anno solare, e non solo nel periodo invernale, al fine di ridurre il più possibile l’impatto, accogliendo le proposte formulate dalla maggior parte dei soggetti intervenuti durante la consultazione;
- in relazione alla copertura dei costi amministrativi del GSE, sia opportuno prevedere che il contributo annuale sia proposto dal GSE, previa consultazione, e definito dell’Autorità con successivo provvedimento, tenendo conto delle sinergie possibili tra le procedure di gestione della restituzione dell’elemento *RE_{TEE}* e dell’elemento *OS_{STUI}*

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

- **elemento RE_{TEE}** è la parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE di cui alla deliberazione 96/2020/R/eel;
- **elemento OS_{STUI}** è la parte della componente tariffaria CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: servizio STUI);
- **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.;
- **produttore ammesso al beneficio** è il produttore che viene dichiarato dal GSE idoneo alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} ;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- **rendimento elettrico depurato** è un rendimento calcolato come rapporto tra la quantità di energia elettrica prodotta da un impianto di cogenerazione e l'energia primaria consumata in più rispetto a quella necessaria per una ipotetica caldaia convenzionale alimentata da gas naturale per la produzione della medesima quantità di calore dell'impianto di cogenerazione.

Articolo 2

Richiesta dai produttori termoelettrici al GSE

- 2.1 I produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici per la produzione di energia elettrica da immettere in rete possono presentare una richiesta al GSE finalizzata alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} secondo modalità definite dal GSE.
- 2.2 Allo scopo, i produttori richiedenti forniscono al GSE le informazioni necessarie all'esatta identificazione e qualificazione degli impianti termoelettrici che gestiscono quali, ad esempio, lo schema unifilare di impianto e i codici identificativi dei punti di connessione attraverso cui viene immessa l'energia elettrica prodotta e viene prelevato il gas naturale consumato.
- 2.3 La richiesta formulata dai produttori ha validità di dodici mesi e può essere oggetto di tacito rinnovo.
- 2.4 Per i produttori già ammessi al beneficio relativo alla restituzione dell'elemento RE_{TEE} , il GSE definisce una procedura semplificata per la presentazione della richiesta finalizzata alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} .
- 2.5 Il diritto alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} in generale decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata al GSE idonea richiesta. In sede di prima applicazione, il diritto alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} decorre dall'1 ottobre 2024 per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024 secondo modalità definite dal GSE.

Articolo 3

Modalità di calcolo della quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento OS_{STUI}

- 3.1 Il GSE individua la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento OS_{STUI} sulla base dei medesimi criteri e principi di cui all'articolo 3 della deliberazione 96/2020/R/eel.
- 3.2 I gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale trasmettono al GSE, con cadenza mensile, i dati di misura del gas naturale prelevato dai produttori ammessi al beneficio, secondo modalità definite dal GSE.
- 3.3 I gestori delle reti elettriche trasmettono al GSE, con cadenza mensile, i dati di misura dell'energia elettrica immessa dai produttori ammessi al beneficio, secondo le medesime tempistiche e modalità previste dalla regolazione vigente.
- 3.4 Per le finalità di cui ai commi 3.2 e 3.3, il GSE comunica ai rispettivi gestori di rete l'elenco dei produttori ammessi al beneficio, comprensivo dei dati afferenti al corrispondente punto di connessione, con cadenza annuale, fatte salve variazioni a vario titolo intervenute.

Articolo 4

Ristoro degli importi spettanti ai produttori che beneficiano della restituzione dell'elemento OS_{STUI}

- 4.1 Ai produttori ammessi al beneficio il GSE eroga un importo complessivamente pari al prodotto tra l'elemento OS_{STUI} e la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento OS_{STUI} calcolata applicando i criteri di cui all'articolo 3.
- 4.2 In sede di aggiornamento periodico della componente tariffaria CRV^{OS} è data separata evidenza all'elemento OS_{STUI}.
- 4.3 L'erogazione degli importi di cui al comma 4.1 viene effettuata su base mensile, secondo modalità definite dal GSE tenendo conto delle sinergie generate dall'utilizzo dei medesimi processi implementativi già utilizzati per il ristoro dell'elemento RE_{TEE}.
- 4.4 La Cassa rende disponibile al GSE gli ammontari necessari per l'erogazione di cui al comma 4.3 a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.6 del RAST.
- 4.5 Il gettito necessario per l'erogazione di cui al comma 4.3 è raccolto da Terna attraverso il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024, ricomprendendo l'onere coperto da tale gettito tra quelli di cui al comma 44.2 del citato articolo, e, a partire dall'1 gennaio 2025, tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all'articolo 1-24.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE).

- 4.6 Terna versa sul “Conto oneri stoccaggio” di cui al comma 27.6 del RAST il gettito raccolto ai sensi del comma 5, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la quantificazione.
- 4.7 Il GSE, Terna e la Cassa, per quanto di rispettiva competenza, predispongono e trasmettono all’Autorità, entro il 30 novembre 2024, una procedura congiunta per la regolazione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici in relazione all’elemento *OS_{STUI}*. Tale procedura è approvata con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.
- 4.8 A copertura dei costi amministrativi per la gestione dell’istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, i produttori ammessi al beneficio corrispondono al GSE un contributo *una tantum*, da erogare all’atto della prima richiesta, e un contributo annuale, le cui entità saranno definite dall’Autorità su proposta dal GSE tenendo conto delle sinergie generate dall’utilizzo di dati e processi già strutturati in capo al medesimo GSE.
- 4.9 Il contributo *una tantum* di cui al comma 4.8 non è dovuto nel caso di produttori già ammessi al beneficio relativo all’elemento *RE_{TEE}*.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Per le finalità di cui al presente provvedimento, il GSE consulta e, entro il 31 gennaio 2025, sottopone all’Autorità per approvazione, l’aggiornamento del “*Regolamento Operativo per il ristoro dell’elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*”, garantendo la piena coerenza procedurale tra la restituzione dell’elemento *OS_{STUI}* e la restituzione dell’elemento *RE_{TEE}* e ottimizzando i relativi processi; il GSE rivede le modalità di erogazione degli acconti affinché siano il più possibile prossimi ai conguagli attesi, riducendo l’esposizione finanziaria dei produttori, e, per gli impianti cogenerativi, aggiorna i valori dei parametri che compongono il rendimento elettrico depurato.
- 5.2 Il rapporto di cui al comma 5.4 della deliberazione 96/2020/R/eel è integrato dal GSE con le informazioni relative all’attuazione del presente provvedimento.
- 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, alla società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., a Terna S.p.A. ed a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini